

Autore: Francesca Romana Fuxa Sadurny - Maggio 1999

La tutela del hardware e del software: il delitto di furto informatico

Le problematiche sottese al reato di furto sono molte e complesse perché vedono intrecciarsi aspetti civilistici e penalistici: si pensi ai concetti (tutti civilistici) di appropriazione, di impossessamento o di danno patrimoniale ecc...

Ai fini di ciò che a noi interessa il delitto di furto può sintetizzarsi nel comportamento di chi si impossessa di un bene che non gli appartiene o sul quale non vanta alcun diritto contro la volontà espressa o tacita del suo titolare. Questo particolare reato, disciplinato all'*articolo 624* del codice penale, ben può ricorrere in ambito informatico e telematico.

Il furto di dati o di programmi può realizzarsi in modi diversi. Infatti può verificarsi che un soggetto si impossessi dei dati o dei programmi altrui sottraendo il supporto cartaceo su cui sono scritti oppure sottraendo il supporto informatico su cui sono memorizzati in forma di bit come ad esempio un disco magnetico o un disco ottico oppure ancora trasferendo abusivamente i dati dalle memorie di un sistema elettronico oppure accedendo abusivamente ad un sistema elettronico e prendendo così notizia dei dati e dei programmi, ma senza asportarli dal sistema stesso come nel caso di chi riesca ad eludere i controlli predisposti per determinati dati e si inserisca in un programma informatico (illecitamente) allo scopo di acquisire le informazioni in essi contenute.

Certamente nel primo caso ricorre il delitto di furto di cui all'*art. 624* del codice penale ma sono più controverse le figure successive in considerazione del fatto che, fino a qualche tempo fa, il documento informatico non veniva ricompreso tra i documenti giuridici e si diceva che i bit fossero entità immateriali sfuggenti ad una classificazione giuridica.

Il problema era tutto incentrato sulla tradizionale distinzione tra cose materiali e immateriali risalente al diritto romano; distinzione che oggi, grazie all'affacciarsi di nuove figure criminose legate a nuovi beni/interessi, è stata criticata perché le c.d. "*res qui tangi possunt*" comprenderebbero tutte le cose suscettibili di impossessamento esclusivo e sulle quali il soggetto può esercitare il diritto di proprietà.

D'altra parte lo stesso verbo latino "*tangere*" oltre al significato di toccare in senso materiale, può anche significare toccare in senso traslato, ossia mettere le mani sopra, appropriarsi o prendere. Non c'è dubbio, infine, che il progresso tecnologico ha reso possibile lo sfruttamento di realtà fisiche non tangibili come i gas e le energie.

Di conseguenza anche i dati contenuti in un sistema elettronico sotto forma di bit possono essere considerati cose corporali.

Può dirsi, allora, che un furto di documenti elettronici sia ipotizzabile quando un soggetto si impadronisca dei dati e dei programmi materializzati sotto forma di bit e li sottragga a colui che li deteneva anche senza una materiale apprensione: un esempio del primo caso si ha con la sottrazione di floppy o dischi magnetici in cui siano memorizzati i programmi o i dati informatici; un esempio del secondo caso si ha quando si trasferiscano abusivamente i dati dalle memorie di un sistema elettronico.

Come è noto, infatti, l'*articolo 624* del codice penale, non indica affatto i mezzi con cui può sottrarsi la cosa altrui e la sottrazione, quindi, può commettersi senza una azione immediata del soggetto agente sulla cosa ma servendosi di mezzi meccanici, chimici o fisici.

Diverso il discorso con riferimento al furto di documenti elettronici che non va confuso con il furto di informazioni ipotizzato da una parte della dottrina francese. Il furto di documenti elettronici presuppone sempre l'impossessamento di un oggetto materiale cioè del documento, anche se sotto forma di bit contenuti in un file o in un supporto magnetico, e la sottrazione a colui che li detiene.

Non è configurabile, invece, il reato di furto nell'ipotesi frequente nella pratica, in cui un soggetto non sottragga, direttamente o indirettamente, il documento elettronico a chi lo detiene ma si appropria dell'informazione in esso contenuta accedendo abusivamente ad un sistema elettronico e ciò perché l'informazione, al pari delle idee, non può formare oggetto di proprietà di alcuno; potrà, allora, rilevare una ipotesi di accesso abusivo, magari di danneggiamento ove ne ricorrano gli estremi ma non una ipotesi di furto così come delineata negli esempi che precedono.

L'informazione, infatti, è, come le idee o i diritti, una cosa immateriale non suscettibile di furto se priva del suo supporto materiale (da intendersi in senso lato come abbiamo visto sopra).

Ricorrendone i presupposti in tali casi saranno ipotizzabili il reato di lesione del diritto d'autore o il reato di appropriazione del brevetto altrui.

Il legislatore con una legge del 1978 ha introdotto una normativa volta a incriminare il danneggiamento di impianti di elaborazione dei dati.

Questa normativa, la prima in Italia in materia, è stata recepita nel codice penale attraverso la riformulazione dell' *articolo 420 c.p.* Il termine impianti è un termine molto generico che indica "l'insieme di apparecchi, attrezzature, congegni etc. concorrenti ad uno stesso scopo o indispensabili per un determinato fine"; un impianto di elaborazione dati non può essere considerato composto delle sole macchine, ma dall'insieme di macchine, dati e programmi.

Il legislatore ha voluto tutelare la funzionalità degli impianti di elaborazione dei dati non soltanto contro gli atti di distruzione fisica ma anche contro quegli atti più sofisticati che incidono sui dati o sui programmi.

Venendo, infine, al danneggiamento di dati o di programmi; si tratta di ipotesi molto più diffuse del danneggiamento di impianti e le ragioni sono le più varie: il puro spirito vandalico o l'interesse commerciale come nel caso dei c.d. virus, l'illecita concorrenza e perfino l'interesse della stessa società addetta alla manutenzione di un sistema di impedire ad altri di sostituirla in questa attività.

Ove, però, tale danneggiamento sia in grado, per la sua diffusività, di incidere sulla stessa funzionalità del sistema operativo ovvero sulla totalità o su una gran parte dei programmi applicativi sarà configurabile l'art. 420 sopra enunciato in quanto rilevano impianti di pubblica utilità e questi siano minacciati nella loro integrità materiale. Quando, invece, il danneggiamento riguardi una parte limitata di dati, ovvero alcuni programmi applicativi di importanza minore, non è configurabile l'ipotesi di cui all' *art. 420 c.p.* e in dottrina sono state sollevate molte obiezioni circa l'applicabilità dell' *art. 435 c.p.* che punisce "chiunque distrugga, disperda, deteriori o renda inservibili cose mobili altrui".

Le difficoltà applicative della norma derivano, al pari della configurabilità del delitto di furto, dalla ritenuta natura non materiale dei dati e dei programmi; pertanto le stesse osservazioni fatte in tema di furto possono qui intendersi ripetute e deve ritenersi che, come è configurabile il furto di documenti informatici ed elettronici contenenti dati o programmi anche sotto forma di bit su supporti circuitali o magnetici, così parimenti è configurabile il reato di danneggiamento di documenti elettronici.

Va osservato, tuttavia, che sia il nastro (floppy disk) sia il disco magnetico sono destinati ad essere utilizzati più volte e che il danneggiamento non consiste nella modificazione fisica del nastro o del disco in quanto tale, ma nella cancellazione del documento in esso memorizzato.